

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 16-6765

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". Modifiche e integrazioni alle DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 e n. 13-3197 del 26 aprile 2016.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne modifica l'allegato X;

i predetti regolamenti prevedono che gli Stati membri adottino delle disposizioni applicabili a livello nazionale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pertanto, ha approvato il decreto prot. 6313 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

il decreto di cui al paragrafo precedente è stato modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Gli articoli 2 e 3 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 prevedono, tra l'altro, che la Regione o la Provincia autonoma competente possa stabilire, con propri provvedimenti, alcune disposizioni applicabili specificatamente sul proprio territorio in ordine al mantenimento della superficie agricola adibita a pascolo e tali disposizioni, nel caso del Piemonte, sono state adottate con DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015, n. 22-1510 del 3 giugno 2015 e n. 13-3197 del 26 aprile 2016.

Dato atto che al fine di analizzare i dati numerici relativi all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento ai carichi minimi di bestiame ivi previsti, il Settore Produzioni agrarie e zootecniche, in data 28 febbraio 2018, ha convocato un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:

- Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA);
- Organizzazioni professioni agricole regionali;
- Ordine degli agronomi;
- Università di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI.SA.FA.);
- Associazioni regionali dei margari.

All'esito dell'incontro è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni regionali attualmente vigenti e, in particolare:

1) modificare la DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 e s.m.i., che riconosce la "guardiania" quale pratica di uso e consuetudine locale e consente alle aziende di considerare, ai fini del raggiungimento del carico minimo di bestiame, anche capi di proprietà altrui nel limite del 30% dei

capi detenuti in alpeggio, introducendo la possibilità di aumentare tale percentuale al 50% per le sole aziende agricole stanziali di montagna, per le quali la conduzione in alpeggio di animali in guardiania assume una particolare rilevanza in quanto contribuisce in modo sostanziale a superare i limiti connessi all'esercizio dell'attività agricola in aree caratterizzate da importanti limiti naturali. Per aziende agricole stanziali di montagna si intendono quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana. La zona montana è individuata, in base all'allegato "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1.12.2017, nei Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.

2) modificare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 nella parte in cui individuava, a partire dal 2018, un carico minimo di bestiame di 0,15 UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 1.000 s.l.m., stabilendo che il carico minimo per tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 2.000 m s.l.m. sia di 0,1 UBA/ettaro/anno, in modo da tenere in considerazione la minor produttività dei tipi pastorali che caratterizzano questa fascia altimetrica e il ridotto numero di giorni di pascolamento disponibili, anche in base alle condizioni climatiche di altitudine. Per la determinazione dell'altitudine occorrerà fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 2000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo, ubicata sopra tale limite e definita su base comunale, sia prevalente nella superficie pascolata dichiarata al netto di eventuali tare.

Pertanto a partire dal 2018, il carico minimo da rispettare nelle diverse fasce altimetriche è il seguente:

Altitudine m s.l.m.	Carico di bestiame minimo espresso in UBA/ha anno
0 – 1000	0,2
1000 – 2000	0,15
Oltre 2000	0,1

3) integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 stabilendo che, qualora il pascolo si trovi nell'ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 "Habitat" o n. 2009/147 "Uccelli", e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare;

stabilito che secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà a comunicare le predette disposizioni ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di modificare e integrare il punto 2 della DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 e s.m.i., che riconosce la “guardiania” quale pratica di uso e consuetudine locale, stabilendo che le aziende stanziali di montagna possano considerare, ai fini del raggiungimento del carico minimo di bestiame anche capi di proprietà altrui nel limite del 50% dei capi detenuti in alpeggio. Per aziende agricole stanziali di montagna si intendono quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana. La zona montana è individuata, in base all'allegato “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1.12.2017, nei Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani;
2. di modificare e integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 nella parte in cui individuava, a partire dal 2018, un carico minimo di bestiame di 0,15 UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 1.000m s.l.m., stabilendo che il carico minimo per tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 2.000 m s.l.m. sia di 0,1 UBA/ettaro/anno, in modo da tenere in considerazione la minor produttività dei tipi pastorali che caratterizzano questa fascia altimetrica e il ridotto numero di giorni di pascolamento disponibili, anche in base alle condizioni climatiche di altitudine. Per la determinazione dell'altitudine occorrerà fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo. Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 2000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo, ubicata sopra tale limite e definita su base comunale, sia prevalente nella superficie pascolata dichiarata al netto di eventuali tare;
3. di integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 stabilendo che, qualora il pascolo si trovi nell'ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 "Habitat" o n. 2009/147 "Uccelli", e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare.
4. di stabilire che il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, provveda a comunicare le predette disposizioni, ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)